

## Indicazioni in vista del rinnovo delle cariche elettive dell'ABEI

Si richiamano in particolare gli artt. 10-11 del Regolamento, in applicazione dello Statuto

*art. 10. Nell'elezione del presidente, dei membri del Consiglio direttivo, dei revisori dei conti, è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. Nelle rispettive distinte elezioni ogni elettore può indicare sulla scheda un numero massimo di nomi stabilito dal Consiglio direttivo. Sono eletti coloro che ottengono il numero più alto di voti.*

*art. 11. L'elezione alle cariche direttive di nomina dell'assemblea si svolge sempre a scrutinio segreto. Tutte le altre delibere sono prese a voto palese, anche per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti non richieda il voto segreto. Le operazioni elettorali sono espletate da almeno due scrutatori scelti tra i presenti, proposti da chi presiede l'assemblea e approvati dalla stessa per alzata di mano. Gli scrutatori controfirmano il verbale dell'assemblea che comporta operazioni elettorali. La consultazione epistolare dei soci è ammessa in casi del tutto eccezionali, su delibera del Consiglio direttivo.*

1. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali vengono proposti Stefano Malaspina, Paola Sverzellati, Elisabetta Zucchini.
2. Tutti i soci godono di elettorato attivo e passivo, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
  - a. Eventuali candidature possono essere segnalate entro tutta la giornata di venerdì 15 giugno.
  - b. Sono ammessi all'elettorato attivo esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
  - c. I soci morosi non hanno diritto di intervenire all'assemblea e perdono ogni diritto connesso con la qualifica di associati, per tutto il tempo della loro morosità.
3. La morosità è da considerarsi sanata al versamento della quota sociale per l'anno in corso e, nei limiti dell'anzianità sociale, delle quote sociali dei due anni precedenti l'anno in corso.
4. Ad ogni votante verranno consegnate tre schede: una per l'elezione del Presidente, una per l'elezione dei restanti otto membri del Consiglio Direttivo, una per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Ciascuna scheda contiene un numero di righe pari al numero massimo delle preferenze che possono essere espresse: una per l'elezione del Presidente, cinque per l'elezione dei restanti membri del Consiglio Direttivo, tre per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei conti. Eventuali preferenze espresse in soprannumero non annullano la scheda: verranno considerate valide prioritariamente le preferenze espresse negli spazi (linee) della scheda.
6. Le schede sono da ritenersi nulle quando esclusivamente quando si verifichi almeno uno dei due casi seguenti: impossibilità ad attribuire nessuna delle preferenze espresse; presenza di segni o scritte che rendano certa l'identificazione del votante.
7. In tutti gli altri casi, la scheda è da ritenersi valida, salvo verifica dell'attendibilità della preferenza (scheda valida, preferenze nulle).
8. In presenza omonimie parziali o totali fra l'elettorato passivo è indispensabile, per la corretta attribuzione della preferenza, esprimere la preferenza il più chiaramente possibile per evitare ogni ipotesi dubbia, indicando il nome completo o altra indicazione che permetta l'attribuzione della preferenza.